

N. 6224/19 R.G.N.R. mod. 21

N. 5128/19 R.G.I.P.



TRIBUNALE DI PISA

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

ORDINANZA

(art. 409- 410 C.P.P.)

Il Giudice per le Indagini Preliminari

letti gli atti dell'intestato procedimento penale nei confronti di

in ordine al reato di cui all'art. 609 *bis* c.p.;

vista la richiesta di archiviazione presentata dall'Ufficio del P.M. del
2/07/2020, pervenuta in Cancelleria il 17/09/2020;

letta l'opposizione alla richiesta di archiviazione del 2/09/2020;

letta la memoria del Difensore dell'indagato, pervenuta in Cancelleria il
12/3/21;

sciogliendo la riserva di cui all'udienza camerale del 17/03/2021;

osserva:

la richiesta di archiviazione presentata dal P. M. deve essere accolta.

Fatta salva una più approfondita analisi degli elementi ritenuti significativi
ai fini della decisione, la vicenda può essere sintetizzata come segue: il
procedimento che qui occupa nasce dalla querela sporta il 10/10/2019 da

nei confronti del marito, , in cui denunciava come
l'odierno indagato avesse toccato impropriamente la loro figlia, ,
nelle parti intime.

Per una migliore comprensione del fatto occorre però premettere che la
ed il contraevano matrimonio in data e che dalla loro
unione il nasceva , che alla fine del 2018 la decideva
di interrompere il matrimonio; che fra i due è tuttora in corso una separazione

giudiziale all'evidenza particolarmente conflittuale; che all'inizio del 2019 il
lasciava la casa coniugale e spostava la propria residenza anagrafica a
Padova, città in cui già da diversi anni svolge la propria attività lavorativa; che,
infine, in seguito all'allontanamento del , gli accordi prevedevano che lo
stesso potesse trascorrere un weekend insieme alla figlia ogni quindici giorni, dal
venerdì sera fino alla domenica pomeriggio, soggiornando in un bed and
breakfast nella provincia di Pisa.

Nella querela presentata il 10/10/2019 la raccontava di aver deciso
di separarsi dal marito a seguito della confidenza ricevuta dalla propria
domestica, , che asseriva di essere vittima di molestie sessuali fin
dal 2013 da parte del che le rivolgeva attenzioni indesiderate, seguendola
in casa mentre svolgeva le proprie mansioni e toccandole le parti intime. La
le confidava di non aver mai denunciato l'accaduto per paura di ritorsioni.

Conseguentemente la decideva di interrompere il rapporto
coniugale, senza, tuttavia, fornire alcuna spiegazione al marito.

Le asserite condotte di molestie nei confronti della sono oggetto di
un separato procedimento penale, che ha preso avvio dalla denuncia-querela
formalizzata dalla stessa il 16/09/2019, quindi poche settimane prima di quella
presentata dalla , che invece ha dato avvio all'odierno procedimento.

La raccontava che la sera precedente, il 9/10/2019, si trovava di
turno in ospedale, mentre la figlia era in compagnia dei nonni; che quella stessa
sera, prima di andare a dormire, la bambina aveva confidato alla nonna (
) che, durante l'ultimo weekend trascorso con il padre, questi
l'aveva toccata nelle parti "private" e che lei aveva reagito dandogli uno schiaffo
sulla mano, così che lo stesso si era allontanato senza dir niente.

La , dopo aver appreso quanto riferito da alla nonna,
chiedeva a quest'ultima se la bimba avesse specificato se il gesto fosse avvenuto
in bagno mentre si stava lavando. La le rispondeva di averle già



posto la domanda e che la bambina le aveva riferito che si trovava sul letto a giocare.

Il 10/10/2019, quindi, dopo aver concluso il turno di notte, la andava a prendere la bambina a scuola, che le ripeteva quanto già confidato alla nonna la sera precedente.

È opportuno precisare che il veniva a conoscenza della denuncia presentata dalla moglie all'udienza di separazione del 14/10/2019 (cfr. verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Pisa versato in atti). Nell'occasione, dopo aver negato ogni addebito, il denunciava la strumentalità di entrambe le denunce presentate nei suoi confronti, prima da parte della e poi dalla

A seguito della notizia di reato, il P.M. disponeva l'audizione della minore, condotta il 23/10/2010 dalla psicologa dott.ssa , all'esito della quale la consulente affermava che è capace di testimoniare.

Il 30/10/2019 la polizia giudiziaria escuteva a s.i.t. la nonna della bimba, , che confermava quanto denunciato dalla figlia, aggiungendo: *«tengo a precisare che la bambina è da anni consapevole che esistono delle parti del corpo definite parti intime, che non devono essere toccate se non per scopi di accudimento. Tali nozioni sono state impartite a attraverso la lettura di libri sia in lingua italiana che in lingua inglese [...] per tali motivi era consapevole che il gesto del padre era sbagliato».*

Nel corso delle indagini venivano escusse anche le proprietarie dei B&B in cui era solito alloggiare il quando si recava a Pisa per trascorrere il fine settimana con la figlia. In tale occasione, affermava che ad agosto o settembre del 2019, la si era recata presso la struttura da lei gestita, chiedendole se fosse vero che la nipote ed il , dopo essere stati ospiti del B&B, non vi avessero più soggiornato, chiedendole altresì di specificare il motivo; che le rispondeva che ciò era accaduto perché non avevano



trovato posto in quanto il B&B era pieno; che, trovando insolita la richiesta, informava telefonicamente il .

All'udienza del 26/11/2019 il G.I.P., dopo aver accolto la richiesta di incidente probatorio avanzata dalla Difesa del , conferiva alla perita nominata, dott.ssa , l'incarico di accertare la capacità di testimoniare della minore. In data 20/02/2020 veniva depositato l'elaborato peritale, che concludeva nel senso della capacità di testimoniare di

Il 15/06/2020, la minore veniva escussa nelle forme dell'incidente probatorio.

Il 2/07/2020 il P. M. presentava richiesta di archiviazione, ritenendo che *«le emergenze investigative si appalesano insufficienti ad affermare la penale responsabilità dell'indagato per i fatti allo stesso ascritti»*.

Il 2/09/2020 veniva depositato l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione da parte della persona offesa, dunque tardivamente, essendo stata notificata la richiesta del P. M. in data 7/07/20 (come si evince anche dallo stesso atto di opposizione), operando la sospensione feriale dei termini processuali dal primo a 31 agosto. Di tale atto difensivo si è tenuto comunque conto, sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui, se l'opposizione della persona offesa viene proposta dopo il decorso del termine previsto, ma perviene comunque prima della decisione, il giudice deve prenderla in considerazione (cfr. Cass., IV sez. pen., del 30/03/2016 n. 18828 Rv. 266844).

Tutto ciò premesso, la determinazione del P. M. deve essere condivisa ed il procedimento deve, dunque, essere archiviato.

Le indagini preliminari, invero, sono state svolte in maniera estremamente scrupolosa e ciò ha permesso a questo G.I.P. di avere un quadro della situazione completo, che non necessita alcuna integrazione probatoria. In particolare, sono emersi elementi che hanno evidenziato una forte conflittualità fra i genitori di nonché il ruolo assolutamente prevalente della nonna materna, non solo



nell'assetto organizzativo della famiglia, ma anche nella crescita e nell'educazione della minore. A tale ultimo proposito giova evidenziare che per già in tenerissima età, veniva predisposto un progetto di *homeschooling*, gestito direttamente dalla la minore, sotto la costante guida della nonna materna, ha imparato a leggere e scrivere già all'età di tre anni, non ha frequentato la prima elementare ed attualmente conosce ben tre lingue straniere, dunque, ha uno sviluppo intellettuale particolarmente avanzato, rispetto alla sua età anagrafica.

Ed allora, non può essere condivisa la tesi del Difensore dell'indagato, secondo cui - in considerazione della mancata somministrazione da parte del perito di test atti a valutare la capacità di memoria autobiografica e la suggestionabilità della minore - questa debba essere considerata incapace a testimoniare.

Rileva il G.I.P. che occorre tenere separati il piano della capacità di rendere testimonianza della minore e quello della attendibilità delle sue dichiarazioni. Invero, il primo aspetto è demandato alla cognizione del perito, che valuta l'attitudine psichica del minore, rapportata all'età, a memorizzare gli avvenimenti e a riferirne in modo coerente e compiuto, valutando se sovrappone realtà e fantasia, se è ben orientato nel tempo e nello spazio. Una siffatta valutazione va fatta seguendo le linee guida per l'indagine e l'esame psicologico del minore previste dalla *Carta di Noto*. Tuttavia, l'eventuale inosservanza dei protocolli prescritti da tale Carta, oltre a non determinare alcuna nullità o inutilizzabilità della prova, non determina neppure l'inattendibilità delle dichiarazioni raccolte, quantomeno non automaticamente (cfr. Cass., III sez. pen., 25/06/2014 n. 41365).

In un secondo momento, dopo aver ritenuto il minore capace di testimoniare, rileva il profilo dell'accertamento dell'attendibilità delle sue dichiarazioni, la cui verifica non può essere demandata al perito, ma deve



formare oggetto del vaglio del giudice attraverso l'analisi delle condotte del teste, l'esistenza di riscontri esterni e la valutazione di tutti gli elementi che confermano la sua attendibilità intrinseca ed estrinseca (cfr., *ex plurimis*, Cass., III sez. pen., 6/12/12 n. 8057).

Orbene, quanto al primo aspetto, la perita ha ritenuto capace di testimoniare, escludendo una sua suggestionabilità diretta, nel contempo evidenziando la sua influenzabilità per così dire indiretta, derivante dal contesto familiare in cui vive, dunque, dalla famiglia materna ed in particolare dalla nonna¹.

Del resto, tutte le consulenze versate in atti (cfr. elaborati a firma e) evidenziano come le capacità cognitive della minore appaiano, non solo congrue alla sua fase di sviluppo, ma addirittura sopra la media; né, peraltro, il consulente del è giunto a diverse conclusioni. In definitiva, la minore deve essere ritenuta capace a rendere testimonianza.

Passando ora al profilo della attendibilità delle dichiarazioni sul fatto specifico addebitato al , si osserva che all'esito dell'escussione della minore all'udienza del 15/06/2020 sono emerse una serie di criticità che ne minano la credibilità:

- in primo luogo, il racconto è estremamente scarno ed assertivo, privo di qualsivoglia dettaglio. Ed invero, la minore nel corso della escussione si è limitata ad affermare: *«un giorno quando ero da sola, stavo giocando, a gambe incrociate sul letto, papà è venuto, e aveva finito di preparare, di lavare i piatti e...è venuto e mi ha toccato qui. [...] io per allontanarlo gli ho dato una botta sulla mano. GIP - ma perché ti aveva dato fastidio? - no, perché lui*

¹ Udienza del 3/03/2020, esame del perito: «P. M. - oltre alla capacità a testimoniare che mi sembra...limpidamente emerga, se nei ricordi la bambina può essere comunque in qualche modo influenzata o influenzabile da elementi esterni, tipo, appunto l'ambiente familiare in cui vive? PERITO - allora come ho scritto nelle conclusioni io non penso che sia un soggetto influenzabile con una suggestione diretta. Penso però che abbia vissuto in un ambiente che è connotato in un certo modo, in cui ha vissuto sempre in un certo modo [...] la bambina nel nostro incontro ha nominato fondamentalmente la nonna, per cui io direi che non c'è una suggestione immediata, diretta, però c'è una modalità con cui vengono considerati in generale i maschi»



sapeva che era cosa brutta, capito? Ma lo ha fatto per cattiveria». Né i plurimi tentativi del G.I.P. di far dettagliare l'accaduto hanno dato diverso esito, avendo la minore risposto sempre in maniera apodittica e tautologica (così, a titolo esemplificativo: «GIP - e dico, perché ti sei spaventata, cioè... perché hai pensato che era una cosa cattiva? - perché so...perché so che era una cosa ingiusta», o ancora «GIP - no dico tu dici: "papà lo ha fatto per cattiveria!" e io ti dico: perché pensi questo? Non ho detto che lo hai inventato eh! - perché è ovvio che so che quelle cose sono brutte e che quando le persone lo fanno, vuole dire che lo fanno per cattiveria. Papà sapeva che era una cosa brutta»). Ciò nonostante abbia invece descritto in maniera puntuale e dettagliata altre esperienze che ha vissuto, come ad esempio la giornata al mare trascorsa con entrambi i genitori, ovvero il rapporto con il gatto

- in secondo luogo, la narrazione non è coerente, nè costante. Agli atti sono presenti tre diverse versioni dell'accaduto narrate da la prima, resa alla dott.ssa la seconda in sede di incidente probatorio e la terza alla dott.ssa CTU nel processo civile. In prima battuta, la minore non parla spontaneamente dell'episodio incriminato, anzi, a numerose domande dirette risponde negativamente²; è solo su insistenza dell'ausiliario di P. G. che racconta quanto già confidato alla madre e alla nonna. In questa occasione afferma che il padre si trovava in un'altra stanza, lei sul letto a gambe incrociate; che il padre entrava nella stanza e che la toccava nelle parti intime; che lei reagiva dandogli uno schiaffo e che lui se ne andava senza dire niente. Deve essere evidenziato che in questa occasione prima afferma che il padre si allontanava

² Audizione di del 23/10/2019 alla presenza della dott.ssa AUSILIARIO di P.G. - senti ma quando tu stai con papà, sono mai successe delle cose particolari che non ti sono piaciute? MINORE - no. AUSILIARIO di P.G. - delle cose particolari che riguardano papà? MINORE - no. [...] AUSILIARIO di P.G. - senti ma non ci sono mai stati da parte di papà dei comportamenti che ti hanno fatto stare male? MINORE - no. AUSILIARIO di P.G. - Mai niente? Perché a me risulta che tu qualcosa così lo hai raccontato a nonna. Dei comportamenti un po' strani di babbo, ti ricordi mica? MINORE - no. AUSILIARIO di P.G. - niente di niente? MINORE - no.



dicendole di non dirlo a nessuno, successivamente alla stessa domanda risponde che il padre si era allontanato senza dire niente e che lei era rimasta in silenzio. In sede di incidente probatorio, così come davanti alla dott.ssa , invece, racconta di essere stata toccata dal padre nelle parti intime, di aver quindi reagito con uno schiaffo, che il padre le diceva "se tu non lo dici a nessuno, io ti compro dei regali", al che lei replicava: "se hai fatto una cosa brutta, la devo dire", a questo punto il le dava una botta sulla spalla. Appare evidente, come il racconto nel volgere del tempo sia mutato e si sia arricchito di particolari. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dalla madre nella querela e dalla

nelle sommarie informazioni testimoniali rese, in sede di audizione protetta afferma di essersi confidata con la nonna la mattina e poi a distanza di circa un'ora con la madre³. In realtà, dalle dichiarazioni della nonna e della madre risulta che la bambina si sia confidata con la prima la sera del 9/10/2019, poco prima di andare a dormire e di averne poi parlato con la seconda all'uscita di scuola il giorno seguente;

- in terzo luogo, le modalità della condotta che avrebbe tenuto il come descritte, appaiono del tutto inverosimili. In particolare, la minore afferma che il padre si trovava in cucina a lavare i piatti ed improvvisamente, mentre lei giocava sul letto, sarebbe entrato nella stanza e senza dire una parola le avrebbe toccato le parti intime, interrompendo l'azione solo a seguito dello schiaffo che gli avrebbe dato sul braccio. Del resto, risulta inverosimile di fronte alla rivelazione di un siffatto comportamento anche la reazione della madre e della nonna, molto composta, addirittura algida, del tutto inconciliabile con la gravità del fatto asseritamente posto in essere dal : «GIP - no, ascolta,

³ Incidente probatorio del 15/06/20 pp. 35 e ss «GIP - aspetta ma a nonna quando glielo hai detto? di mattina, appena svegliata? Mentre facevi i compiti... a cena, a pranzo? Quando glielo hai detto? - gliel'ho detto...cioè io, di mattina, prima di colazione. GIP - poi mamma va a lavoro? - non sempre, non sempre. GIP - ma dico quella mattina, mamma non c'era? - quella mattina mamma non c'era GIP - ecco per questo, te lo dico, glielo hai detto di mattina? - perché stava (sovrapposizione di voci) di mattina lo ho detto a nonna GIP - sei sicura che era di mattina? - sì GIP - non è che era di sera, dopo cena? (- no, no.)»



ascolta quello che ti chiedo. Dico quando tu hai detto una cosa così brutta a nonna, no?! Nonna come è rimasta? Di sasso? Si è arrabbiata? Si è messa a piangere... - no, no... è stata sorpresa perché non si immaginava che papà mi ha fatto una cosa tale GIP - e che ti ha detto? te lo ricordi? - ehm... GIP - "andiamo dalla polizia" - no, no non ha detto niente. Non ha detto niente però è rimasta stupita. GIP - eh! Tu le dici una cosa così grave e nonna non dice niente? Come è possibile? - però alla fine ha detto "chi? Che cosa grave" ha detto "che cosa grave". Analogo atteggiamento tenuto dalla sia con riferimento al racconto delle presunte molestie perpetrate per anni dal alla colf che a quelle poste in essere nei confronti di , è riportato nella consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio civile di separazione, dove si legge: «si rileva, inoltre, un certo distacco emotivo dai contenuti riportati: allorché racconta delle dichiarazioni della colf su presunte molestie che avrebbe subito dal marito così come di quelle che avrebbero interessato la piccola ; appare poco coinvolta dal punto di vista emotivo e lo sconvolgimento che riporta verbalmente non trova coerenza sul fronte non verbale».

Tanto premesso, con il conforto della giurisprudenza di legittimità, si osserva che nei procedimenti come quello presente, data la delicatezza di tutti gli interessi in gioco, «deve essere riservata un'attenzione particolare ad alcune situazioni specifiche, idonee ad influire sulle dichiarazioni dei minori, come i fenomeni di suggestione e di contagio dichiarativo, ovvero condizionamenti o manipolazioni anche involontarie. Dunque, particolare attenzione deve essere posta sia alle sollecitazioni ricevute dal minore al fine della rivelazione dei fatti, sia al numero e alle modalità delle ripetizioni di tali dichiarazioni, onde verificarne la coerenza e il permanere della genuinità, onde escludere contagi esterni o l'usura della fonte dichiarativa» (cfr., ex plurimis, Cass., III sez. pen., 02/03/2017 n. 46592). Del resto, secondo l'insegnamento della S. C., condiviso



da questo G.I.P., «i bambini piccoli non mentono consapevolmente e la loro fantasia attinge pur sempre ad un patrimonio conoscitivo deve essere contemperato con la consapevolezza che gli stessi possono essere dichiaranti attendibili se lasciati liberi di raccontare, ma diventano altamente malleabili in presenza di suggestioni eteroindotte; interrogati con domande inducenti, tendono a conformarsi alle aspettative dell'interlocutore. Necessita quindi che le dichiarazioni dei bambini siano valutate dai giudici con la necessaria neutralità e il dovuto rigore e con l'opportuno aiuto delle scienze che hanno rilievo in materia» (cfr., Cass., III sez. pen., 18/09/2007, n. 37147).

Ed allora, a fronte degli elementi sopra evidenziati, che hanno caratterizzato la presente vicenda, può affermarsi che le dichiarazioni della minore non sono attendibili perché pesantemente inquinate dall'ambiente che la circonda. In particolare, nel caso di specie, i fattori "inquinanti" che devono essere considerati sono molteplici: primo fra tutti - si ribadisce - il contesto familiare molto conflittuale, che vede la famiglia materna escludere quasi totalmente il [redacted] dalla vita della figlia; in maniera particolarmente significativa anche le letture che [redacted] ha fatto fin da quando era molto piccola, che - come si vedrà - sembrano averla suggestionata a tal punto da farle utilizzare gli stessi termini riportati nei libri; infine, la scarsa valorizzazione del genere maschile indotta in ambito familiare e più nello specifico lo svilimento della figura paterna.

Analizzando brevemente il contesto familiare in cui vive [redacted] occorre evidenziare che la separazione dei due genitori, avvenuta su iniziativa della [redacted] alla fine del 2018, è stata per il [redacted] un fatto improvviso e immotivato, peraltro non seguito nemmeno da un confronto chiarificatore tra i coniugi, come emerge evidente dalla consulenza a firma della dott.ssa [redacted]. Le ragioni che avrebbero indotto la [redacted] a questa decisione andrebbero individuate nelle presunte molestie perpetrate dal marito ai danni della collaboratrice domestica. I



rapporti, già tesi, si sarebbero poi inaspriti nel corso del 2019 in seguito alla richiesta del padre di poter vedere la figlia anche a Padova, città in cui vive ed all'istanza avanzata al giudice tutelare di interrompere il progetto di *homeschooling*, inserendo a scuola. Tale ultima circostanza, a detta dell'indagato, avrebbe irritato la suocera, che fino a quel momento si era occupata a titolo esclusivo dell'educazione della minore⁴.


È poi emerso che fin da quando era molto piccola ha letto numerosi libri, sia in italiano che in inglese e fra questi alcuni appositamente pensati per i più piccoli, per metterli in guardia da adulti con cattive intenzioni, quali:

Trattasi di libri nei quali l'argomento trattato è proprio quello delle molestie sessuali in danno dei minori, alcuni dei quali risultano consigliati per bimbi di un'età superiore a quella che aveva quando li ha letti (segnatamente , che è indicato per bambini di anni sei). È verosimile, dunque, che siffatte letture abbiano fortemente suggestionato nella interpretazione dei fatti per cui si procede (cfr. sul punto la parte della escussione della minore in sede di incidente probatorio).

Infine, dalla perizia è emerso come sia condizionata da una visione della realtà in cui le figure maschili - ed in particolare quella del padre - sono messe in secondo piano rispetto a quelle femminili. Nei disegni della minore i maschi della famiglia sono o assenti (come il padre) oppure dormono (come il nonno).

Quanto si afferma trova un formidabile riscontro negli esiti della escussione della minore in sede di incidente probatorio: è, invero, emersa una

⁴ CTU a firma dott.ssa p. 12: *da parte sua sostiene (riguardo alla denuncia della che sia "strumentale", in quanto si evidenzia dopo il suo ricorso ai sensi dell'art. 316 c.c.; ritiene ci sia una forte influenza della nonna materna, indicata nella denuncia come colei che ha consigliato di procedere, arrabbiata di fronte alla rivendicazione del suo ruolo genitoriale di in particolare all'insistenza per l'inserimento scolastico della bambina. Racconta, infatti, che la nonna "si è sostituita completamente al ruolo di mia moglie, lei ha cominciato a fare la madre, la nonna, l'educatrice" e ha richiesto esplicitamente che la bambina rimanesse a Pisa.*



significativa svalutazione della figura paterna rispetto agli altri membri della famiglia. In particolare, ha riferito non solo di non sapere quale è il lavoro svolto dal padre, pur avendo precisato che non è né un insegnante, né un medico, ma addirittura è giunta ad affermare che il è l'unico della famiglia a non conoscere la lingua inglese, benché dagli atti (cfr. CTU a firma dott.ssa fol. 23 e verbale di interrogatorio reso dal al P. M. in data 5/11/19) risulti che l'odierno indagato sia laureato in lingue⁵.

Una simile visione del padre trova conferma nella CTU disposta nel processo civile, in cui il consulente d'ufficio afferma: « è vissuta come appartenente alla famiglia materna; il padre è poco presente nella mente della Sig.ra che per quanto operativa nell'eseguire le indicazioni definite e concordate, non sembra contemplare a sufficienza la figura paterna come genitore di cui la bambina ha bisogno per crescere serena, nonostante riconosca un buon rapporto della figlia col padre e la gioia di vederlo e stare con lui»⁶.

In relazione alla figura paterna, occorre infine rilevare l'atteggiamento ambivalente della minore, che, ogni volta in cui viene lasciata libera di parlare del papà, lo fa in termini del tutto positivi: nel corso dell'incidente probatorio, quando ad esempio ha narrato l'episodio della giornata trascorsa al mare con i genitori; nel primo incontro con la dott.ssa (CTU nel processo civile), quando la maggior parte dei desideri che esprime sono riconducibili alla volontà di passare più tempo con il padre⁷.

⁵ Incidente probatorio del 15/06/20, p. 9: GIP - senti, invece, papà che cosa insegna? MINORE - mio papà esattamente non è... non è un insegnante, non è un dottore, mio papà fa... non so quale lavoro, ma è un lavoro, ho visto il suo ufficio [...]; p. 43: MINORE - nella mia famiglia... GIP - tutti parlano inglese? MINORE - tutti parlano inglese a parte mio papà e mio nonno non ha la pronuncia, però lo capisce GIP - lo capisce. Papà invece non lo parla? MINORE - no, non lo parla GIP - che significa così... MINORE - vuol dire che non lo capisce e non ha la pronuncia.

⁶ Relazione di consulenza tecnica d'ufficio nella causa civile RG 1846/2018, p. 68

⁷ CTU a firma dott.ssa pp. 40-41 «vorrei che mamma non sia più allergica al gatto; vorrei che papà potesse venire spesso a casa mia; di tornare a Gardaland. [...] chiedo a di dirmi tre cose che le piacciono del papà, risponde: - "mi piace il modo in cui mi fa giocare"; "mi piace papà perché sai quando siamo in un b&b senza nessuno lui fa tutto, tutto, tutto"; - "mi piace anche quando lui mi porta ai giardinetti e mi fa giocare"; - chiede di aggiungere una quarta caratteristica "mi piace...quando...perché mio papà ha preso un gatto tutto per me"; alla richiesta di indicare tre cose che



Quando invece le vengono poste delle domande dirette, si nota un cambiamento radicale, posto che la minore inizia a parlare del padre in termini negativi, finanche a dire che ne ha un po' paura e che non si sente al sicuro con lui, se non in presenza della madre. Così anche nel secondo colloquio con la CTU, dott.ssa il padre viene rappresentato *«come una figura avversa e pericolosa, trasmettendo quindi un'immagine contrastante con i racconti e i vissuti prima riportati»*, circostanza questa che il consulente d'ufficio spiega nei termini che seguono: *«Questo evidenzia la presenza di sentimenti ambivalenti nei confronti della figura paterna e al di là dell'apparente sicurezza e spigliatezza, appare a disagio e agitata in riferimento ad alcune dinamiche familiari»*⁸.

Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, si impone l'archiviazione del presente procedimento.

P. Q. M.

dispone, l'archiviazione del presente procedimento nei confronti di
ed ordina la restituzione degli atti al P. M. in sede.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Autorizza gli aventi diritto ad estrarre copia degli atti del presente procedimento.

Pisa, udienza camerale del 17/03/2021.

Il Giudice per le Indagini Preliminari

Donato P'Auria

TRIBUNALE CIVILE DI PISA
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
DEPOSITO IN CANCELLERIA
OGGI 23/03/21
ASSISTENTE
Radda

non le piacciono del padre, appoggia la testa al tavolo, sospira poi mi chiede di potermi dire una cosa, sospira e afferma "a me piace tutto di papà e tutto di mamma".

⁸ Relazione di consulenza tecnica d'ufficio nella causa civile RG 1846/2018, p. 48